



Disposizione di Servizio n. 8 dell'11 ottobre 2021

OGGETTO: - Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 - “ Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 ed il rafforzamento del sistema di *screening*” .

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 “Misure in materia di pubblico impiego”, relativo all'obbligo dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di presenza.

- Attuazione delle misure nell'Ente camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO:

- Che con Decreto legge 21 settembre 2021 n. 127, il Governo nazionale, stante, peraltro, la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale e ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di estendere l'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2 nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo altresì misure volte ad agevolare la somministrazione di test per la rilevazione di antigene SARS-COV-2 e ad adeguare le previsioni sul rilascio e la durata delle certificazioni verdi COVID-19 ha ritenuto necessario emanare nuove disposizioni per attuare in ambito lavorativo pubblico appropriate misure di salvaguardia della salute dei cittadini e dei lavoratori;
- Che, al fine di quanto sopra enunciato, all'art. 1 del richiamato Decreto legge n. 127/2021 si stabilisce espressamente quanto di seguito riportato:

“”1. Al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quater è inserito il seguente:

“Art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui in predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-



ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, comma 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.



Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.

12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.

13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."""

CONSIDERATO che l'estensione della certificazione verde COVID-19 anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico, già adottate dalle amministrazioni pubbliche;

RITENUTO a tal fine che è necessario superare la modalità di utilizzo del lavoro agile del periodo emergenziale per consentire a questa Camera di Commercio di dare il massimo supporto alla ripresa delle attività produttive, attraverso il ritorno al lavoro in presenza come modalità ordinaria della prestazione lavorativa;

D I S P O N E

- 1) Nel rispetto dei termini di entrata in vigore delle sopra richiamate disposizioni del Decreto Legge 21 settembre 2021, n.127, vengono attuate tutte le misure di cui all'art. 1 del decreto medesimo ivi compresi l'avvio dei provvedimenti sanzionatori per l'applicazione delle ammende ai trasgressori delle disposizioni, nonché quelle degli articolati successivi inerenti la validità delle certificazioni verdi.
- 2) A decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa è quella svolta "in presenza". Sul piano operativo, in data 15 ottobre 2021 verrà effettuata nelle tre sedi dell'Ente la sanificazione dei locali e pertanto l'obbligatorietà del ritorno in presenza come modalità ordinaria si attuerà da lunedì 18 ottobre 2021.
- 3) La modalità di accesso del pubblico nei locali dell'Ente, nelle diverse sedi, continuerà ad essere disciplinata secondo la formula dell'appuntamento programmato.



- 4) Sono mantenute tutte le misure relative alla protezione individuale e collettiva dei fruitori, dipendenti e pubblico, dei locali camerali, fin qui adottate.
- 5) I Dirigenti, e gli uffici del Personale e del Provveditorato sono incaricati di effettuare la sorveglianza e il monitoraggio per la corretta attuazione delle presenti disposizioni.
- 6) Alle presenti disposizioni seguiranno ulteriori comunicazioni scaturenti da apposite linee guida emanate dalle Autorità di governo.
- 7) La presente Disposizione sarà notificata agli Organi di governo dell'Ente, a tutto il personale dipendente, alle OO.SS. dei lavoratori, alle Associazioni imprenditoriali.
- 8) La presente Disposizione verrà pubblicata nel sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente - Sottosezione 1 Disposizioni Generali – Sottosezione 2 Atti Generali.

Il Segretario Generale
Dott. Rosario Condorelli